

SCC

COMMERCIALISTI

ai SIGG.RI CLIENTI
INTERESSATI
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: RITENUTA SULLE PROVVIGIONI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

Gentili Clienti,

Con la Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 142, Legge n. 199/2025) è stata introdotta, a partire dal **1° marzo 2026**, l'applicazione della **ritenuta d'acconto** (ex art. 25-bis del DPR 600/73) anche sulle provvigioni percepite, tra gli altri, dalle **agenzie di viaggio e turismo**.

QUANTIFICAZIONE DELLA RITENUTA

Di regola, la ritenuta a titolo d'acconto si applica in misura pari al 23% (primo scaglione di reddito ai fini IRPEF).

Tuttavia, la base imponibile della ritenuta è diversa a seconda che, nell'esercizio dell'attività:

- ci si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi: in tale ipotesi, la ritenuta del 23% è operata sul 20% delle provvigioni corrisposte (in pratica, il 4,6% delle intere provvigioni);
- non ci si avvalga, in via continuativa, di dipendenti o terzi: in questo caso, la ritenuta del 23% è operata sul 50% delle provvigioni corrisposte (in pratica, l'11,5% delle intere provvigioni).

RITENUTA IN MISURA RIDOTTA: MODALITA' OPERATIVE

L'effettuazione della ritenuta d'acconto in misura ridotta pari al 4,6% delle intere provvigioni è subordinata alla presentazione di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti. A tal fine, occorre utilizzare il modello di dichiarazione definito dal DM 16 aprile 1983 che può essere trasmesso con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (cfr. circ. n. 31/2014, § 18).

L'invio deve avvenire:

- **entro il 31 dicembre** dell'anno precedente a quello per cui si richiede l'applicazione della misura ridotta;
- oppure, se le condizioni per l'applicazione della ritenuta ridotta si manifestano in corso d'anno, non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate.

ATTUAZIONE DELLA NUOVA DISPOSIZIONE NORMATIVA PER LE AGENZIE DI VIAGGIO

La disposizione si applicherà alle provvigioni corrisposte a partire dal **1° marzo 2026**. Pertanto, tenuto conto che la ritenuta deve essere operata all'atto del pagamento della provvigione, saranno soggetti alla ritenuta medesima i pagamenti delle provvigioni ai citati soggetti effettuati da tale data, anche se le provvigioni sono maturate anteriormente (cfr. quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 7/2024, § 2, con specifico riferimento all'analoga modifica prevista dall'art. 1 comma 89 della L. 213/2023).

Inoltre, ai sensi dell'art. 25-bis comma 4 del DPR 600/73, se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente

SCC

COMMERCIALISTI

alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Dueville, 02/02/2026

SCC COMMERCIALISTI